



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria  
CATANZARO



Al Presidente del Consiglio comunale di  
MARTIRANO

Oggetto : Invio Delibera n. 133 /2020

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria  
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



## CORTE DEI CONTI



Sezione regionale di controllo per la Calabria

### composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere, relatore
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 133/2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEZAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Deliberazione n. 89 dell'8/5/2018, con cui la Sezione ha richiesto chiarimenti ed integrazioni alla documentazione istruttoria acquisita in ordine: a) al riaccertamento straordinario dei residui, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 18 del 28.04.2015; b) al risultato di amministrazione all'1/1/2015; c) alla cassa vincolata; d) all'anticipazione di liquidità; e) ai servizi per conto terzi.

VISTE le controdeduzioni del Comune di Martirano (CZ) prodotte a seguito della Deliberazione della Sezione n. 89/2018, giusta nota prot. 1700/2018, acquisita al prot. della Sezione al n. 3809 del 13/6/2018;

VISTA la Deliberazione della Sezione n. 43 del 3/4/2019;

VISTA la nota prot. n. 2792 dell'11/4/2019 con la quale il Magistrato istruttore ha richiesto, ha chiesto al Comune Martirano (CZ) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;



ESAMINATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10/07/2020 ad oggetto "Deliberazione Corte dei conti Sez. Reg. Calabria n. 43/2019 - Adozione misure correttive per rimuovere le irregolarità accertate e ripristinare gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 188 e 193 del TUEL" e la documentazione trasmessa con nota n. 2028 del 17/7/2019.

VISTA l'ordinanza n. 10/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 9 giugno 2020, il Relatore, Consigliere Ida CONTINO

#### FATTO

Il Comune di Martirano (CZ), è stato destinatario della deliberazione n. 43/2019, con la quale questa Sezione aveva sollevato, in ordine ai rendiconti 2015/2017, le seguenti criticità:

1) Errata determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione nel triennio 2015-2017, e, in particolare:

- Sottostima dell'accantonamento a titolo di FCDE a partire dall'1/1/2015.
- Mancato stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, alla missione 20, Programma 02 della parte spesa dei bilanci relativi agli esercizi 2015 e 2016.
- Reiterata eliminazione di una massa residuale attiva di entrate proprie nel biennio 2015/2016.
- Assenza di accantonamenti per passività potenziali, a partire dall' 1/1/2015.

2) Irregolare gestione della giacenza di cassa vincolata e dell'utilizzo delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti e irregolare gestione dell'anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2014.

Nello specifico, la Sezione ha accertato:

- La non veritiera rappresentazione dei fondi vincolati di cassa con conseguente sottostima degli stessi;

- Il mancato reintegro di entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per le spese correnti nell'anno 2015;
- Incapienza del fondo cassa al 31.12.2014, pari ad € 2.500,00, in presenza di un debito verso l'istituto tesoriere per anticipazione di tesoreria, pari a € 17.867,15

3) Mancata evidenziazione nella cassa vincolata al 31/12/2015, della somma di di € 132.575,53 erogata dalla Cassa.DD.PP. a titolo di anticipazione di liquidità ex D.L. n. 78/2015.

4) Irregolare gestione dei servizi per conto terzi, e nello specifico:

- Irregolare contabilizzazione di entrate e spese nei servizi per conto terzi in violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, punto 7, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

- Formazione di disavanzi negli esercizi 2015, 2016 e 2017 a seguito della eliminazione di residui attivi dei servizi per conto terzi in misura maggiore rispetto ai correlati residui passivi.

Di conseguenza la Sezione, aveva chiesto al Comune di Martirano l'adozione delle misure correttive quali:

- Ricalcolo, in modo virtuale, degli importi relativi agli accantonamenti obbligatori secondo le vigenti regole contabili, il cui esito che incrementerà la portata dell'extradeficit inizialmente stimato dall'Ente, dovrà trovare adeguata evidenziazione nei futuri bilanci e rendiconti dell'Ente.
- Ricalcolo dei risultati di amministrazione al 31.12.2015 e successivi, con conseguente recupero - ai sensi dell'art. 188 T.U.E.L. - di eventuali ulteriori disavanzi emersi.
- Fornire una corretta rappresentazione dei vincoli di cassa, che sono risultati sottostimati nel triennio 2015/2017.
- Trasmettere idonea documentazione giustificativa delle modalità di copertura del saldo negativo derivante dalla eliminazione di maggiori residui attivi per servizi per conto terzi rispetto ai correlati residui passivi negli anni 2015, 2016 e 2017.

Il Comune di Martirano, con la nota n. 2028 del 17/07/2019, ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10.07.2019 avente ad oggetto: "Deliberazione Corte dei conti Sez. Reg. Calabria n. 43/2019 - adozione misure correttive per rimuovere le irregolarità accertate e ripristinare gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 188 e 193 TUEL".



La Sezione, pertanto, può procedere a verificare le congruità e l'adeguatezza delle misure correttive poste in essere dal Comune.

## DIRITTO

### 1. *Quadro normativo di riferimento.*

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomatici di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, "qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: "I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine

all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

Ciò posto, nella fattispecie, occorre verificare l'idoneità delle misure adottate dal Comune di Martirano per superare le criticità indicate da questa Sezione con la deliberazione n. 43/2019.

## ***2. Verifica dell'idoneità delle misure correttive adottate***

### **I. Errata determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione del triennio 2015/2017.**

Nella delibera n. 43/2019, la Sezione aveva accertato una errata quantificazione del risultato di amministrazione a causa della sottostima dell'accantonamento a FCDE; nello specifico aveva evidenziato che l'accantonamento avrebbe dovuto essere, al 31.12.2015, almeno pari ad € 720.527,70 in luogo della somma di € 536.415,64 accantonata dall'Ente in sede di rendiconto; e, al 31.12.2016, almeno pari ad €

749.407,16 in luogo della somma di € 455.000,00 accantonata dall'Ente in sede di rendiconto.

Sempre con riferimento al calcolo del FCDE, veniva rilevato l'accantonamento di entrate derivanti da "Alienazioni e contributi" per l'importo di € 161.750,53, poste che, tuttavia, non sono state movimentate fino alla data del 31/12/2016. Anche l'accantonamento dell'entrata derivante da fotovoltaico (€ 12.000,00), al 31.12.2015 e al 31.12.2016 permaneva della medesima consistenza.


La Sezione, pertanto, chiedeva all'Ente di dimostrare, mediante idonea documentazione, i presupposti legittimanti l'iscrizione e il loro mantenimento in bilancio, al fine di rappresentare un risultato di amministrazione attendibile (parte disponibile).

Ulteriore criticità, sempre relativa alla errata determinazione del risultato di amministrazione, era scaturita dal fatto che nell'anno 2015, non era stato rinvenuto alcuno stanziamento a titolo di fondo svalutazione crediti, all'intervento 10 del titolo I della spesa, configurandosi così un'espansione di spesa. Lo stanziamento richiamato risultava, peraltro, fondamentale atteso che, con atto di C.C. n. 12/2015 (ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario), il Comune stabiliva, ai sensi dell'art. 2, commi 4, 5 e 6, del DM 2 aprile 2015, di destinare al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, i proventi delle alienazioni derivanti dalla vendita di beni patrimoniali disponibili per l'importo di € 44.500,00.

Inoltre, nonostante la presenza di accordi transattivi, di atti di riconoscimento di debiti fuori bilancio (es. Determina n. 32/ 2015 e Delibera di C.C. n. 28 / 2016), nonché di debiti verso la Regione Calabria ( € 44.761,37 per conferimento rr.ss.uu. anno 2015, ed € 39.981,73 per acqua idropotabile, periodo 1981-2004) nessuna somma era stata accantonata a titolo di fondo contenzioso e passività potenziali a partire dall'1.1.2015. Tutto ciò aveva determinato un effetto migliorativo sul totale parte disponibile conseguito nell'esercizio 2015 e seguenti.

Il Comune, nel prendere atto delle criticità evidenziate dalla Sezione, con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 10/7/2019, ha *"ritenuto necessario, quale unico rimedio percorribile per il definitivo superamento dei rilievi evidenziati, il ricalcolo del risultato di amministrazione al 31/12/2015, secondo le forme e le modalità previste dal Testo Unico Enti Locali"*.

Pertanto, con la citata deliberazione consiliare, l'Ente ha approvato la rideterminazione del Risultato di amministrazione e la relativa composizione, per gli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018, accludendo nel corpo della deliberazione i nuovi schemi dei prospetti dimostrativi rettificati e ricalcolati in relazione ai rilievi della Sezione.



Tutto ciò premesso, con riferimento ai dati contenuti nella deliberazione n. 16 dell'Ente, la Sezione osserva quanto segue:

a) Con riferimento al risultato di amministrazione al 31.12. 2015, la parte disponibile passa da € -564.626,04 (deliberazione consiliare n. 11/2016 approvativa del rendiconto) ad € - 722.960,95 (con un incremento pari a € 158.334,91). La differenza deriva da una crescita del FCDE di € 150.684,02 e da un nuovo accantonamento a titolo di "F.do disavanzo c/terzi 2015" pari a € 7.650,89. Tale ultimo accantonamento è stato previsto dall'Ente a copertura del saldo negativo derivante dalla eliminazione di residui attivi di imposto maggiore (€ 11.873,73) rispetto ai correlati residui passivi cancellati (€ 4.222,84) nell'ambito del titolo *servizi per conto terzi*, saldo negativo di cui si dirà in maniera più completa nel prosieguo della presente delibera.

Il FAL è stato inserito nella parte vincolata e non tra gli accantonamenti e segnatamente tra "altri vincoli" per un importo di € 440.527,70. Su tale aspetto si richiama la deliberazione delle Sezioni Autonomie della Corte dei conti n. 33/2015.

L'ente ha continuato a calcolare la parte disponibile del risultato di amministrazione senza accantonare alcuna somma a titolo di fondo contenzioso.

b) Con riferimento al risultato di amministrazione al 31.12.2016, la parte disponibile passa da € - 543.921,09 (deliberazione consiliare n. 25/2017 approvativa del rendiconto) ad € - 702.684,90 (con un incremento pari a € 158.763,81). La differenza deriva da una crescita del FCDE di € 153.281,20 e dal nuovo accantonamento a titolo di "F.do disavanzo c/terzi 2016" pari a € 5.482,61. Come per il prospetto relativo all'anno 2015, detto ultimo accantonamento è stato previsto a copertura del saldo negativo derivante dalla eliminazione di residui attivi di importo maggiore (€ 10.476,62) rispetto ai correlati residui passivi (€ 4.944,01) cancellati nel titolo *servizi per conto terzi*, con una differenza di € 50,00 rispetto a quanto accertato dalla Sezione nella deliberazione n. 43/2019.

Nel prospetto dell'anno 2016 il FAL è stato allocato, come per l'anno precedente, tra i vincoli ( "altri vincoli") per un importo pari ad € 427.253,60 e non tra gli accantonamenti.

Anche nel rendiconto 2016, la parte disponibile del risultato di amministrazione è sovrastimato a causa del mancato accantonamento del fondo contenzioso.

c) Con riferimento al risultato di amministrazione al 31.12.2017, la parte disponibile è ricalcolata in € -697.211,98, con un incremento rispetto a quanto deliberato con atto del Consiglio n. 9/2018 di € 173.777,55. Le rettifiche, anche per questo anno, scaturiscono dall'incremento del FCDE che passa da € 442.523,50 ad € 615.019,01 e dall' accantonamento di € 1.282,04, a copertura del disavanzo causato, come per gli anni precedenti, dalla eliminazione di residui attivi (€ 3.854,97) di maggior importo rispetto ai correlati residui passivi (€ 2.572,93) cancellati nei *servizi per conto terzi* .

Anche per il 2017, non risultano accantonate somme per il fondo contenzioso. Il FAL di € 414.381,16, invece, trova la corretta allocazione tra gli accantonamenti.

d) Il disavanzo ricalcolato per l'anno 2018 non presenta differenze di valore rispetto a quanto approvato con la deliberazione di consiglio comunale n. 11 dell'11/5/2019; infatti la parte disponibile del risultato di amministrazione è pari ad € - 502.057,86.

Il maggiore accantonamento a titolo di fondo contenzioso, pari a € 123.962,76, e il recupero del disavanzo da servizi conto terzi (che per il 2018 ammonta ad € 14.415,54), risultano infatti compensati dalla mancata esposizione del FAL tra gli accantonamenti. Il Comune, come indicato nella delibera n. 16/2019, si è avvalso, per l'anno 2018, della facoltà di cui all'art. 2 comma 6 del Decreto legge n. 78/2015, il quale prevede che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione.

Conseguentemente, l'Ente, utilizzando l'art. 2 testé citato, ha rideterminato l'accantonamento relativo al FCDE in € 666.360,23.

Tuttavia, in merito all'utilizzo dell'art. 2, comma 6, del DL n. 78/2015, si osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4/2020, ha dichiarato incostituzionale il precitato comma, che ha consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, finalizzate ai pagamenti dei debiti

commerciali delle pubbliche amministrazioni, di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione (in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità).



Inoltre, nel chiarire la necessità di una separata contabilizzazione degli accantonamenti per il FAL e per il FCDE ha altresì evidenziato che: *“È chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l'amministrazione comunale riapprovi – risalendo all'indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. Così, ad esempio, per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011 ... il disavanzo di amministrazione correttamente rideterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento straordinario dei residui potrà essere ripianato mediante i precitati accantonamenti fino al limite dei trenta esercizi consentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio tempus regit actum, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell'esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato*

Tale affermazione è completata, sul versante normativo, dall'art. 39 ter del D.L. 162 del 2019 (convertito con legge n. 8 del 2020), che così dispone:

*“1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio”. Ciò premesso, si ritiene che il dettato del D.L. 162/2019 non possa che essere coordinato con i principi applicativi chiaramente dettati dalla Corte costituzionale, secondo cui occorre che vengano “ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di*

*amministrazione secondo i canoni di legge*". Il dato normativo, infatti, regola il recupero del disavanzo che si formerà nel rendiconto 2019 a motivo della separata contabilizzazione di FAL e FCDE, ma non dà indicazioni circa le "espressioni finanziarie patologiche" formatesi in precedenti esercizi; per rimuovere tali patologie il Giudice delle leggi evidenzia che deve avvenire il "ricalcolo" del risultato di amministrazione secondo i "canoni di legge"; conseguentemente, i disavanzi prodottisi nel periodo 2015-2018 vanno recuperati o ex art. 188 TUEL (se ordinari) o in 30 anni (se da extradeficit).

Ciò posto, la Sezione rileva che ove si fosse data separata evidenziazione ai due fondi, il FCDE sarebbe stato pari a € 666.360,23 e il FAL pari ad € 401.381,00; tale quantificazione del FAL scaturisce, infatti, dalla differenza (in assenza di un piano di ammortamento) tra il valore del 2016 (€ 427.253,60) ed il valore dell'anno 2017 (€ 414.381,16).

La somma dei due fondi pertanto sarebbe stata pari a € 1.067.000,00 circa, sicché la corretta (separata) esposizione del FAL avrebbe determinato un disavanzo nettamente superiore a quello ricalcolato in € 502.057,86.

#### Osservazioni conclusive:

Le misure correttive operate dal Comune, unitamente alla documentazione trasmessa, solo in parte sono idonee e rettificano i risultati di cui ai rendiconti 2015, 2016, 2017 secondo le criticità riferite dalla Sezione nella delibera 43/2019.

Permangono, tuttavia, le seguenti criticità:

- Svalutazione di entrate derivanti da "Alienazioni e contributi" che l'Ente accantona a FCDE per l'importo di € 161.750,53;
- Mancata rilevazione, nell'anno 2015, di stanziamenti a titolo di fondo svalutazione crediti all'intervento 10 del titolo I della spesa, con conseguente espansione di spesa.
- I valori accantonati a titolo di FCDE non sono supportati da compiute analisi espositive ma da sintetiche note di richiamo non sufficienti a valutare la congruità degli accantonamenti.
- Il fondo contenzioso accantonato unicamente nell'anno 2018 per un importo pari a € 123.962,76, non appare congruo; in primo luogo, infatti, non è supportato di una specifica analisi dello stato delle controversie e, inoltre, appare insufficiente al valore del contenzioso in essere, contenzioso che l'Ente ha quantificato in non meno di €

615.470,00 (si veda la nota del Comune n. 1893 del 28/6/2019 trasmessa a questa Sezione in riscontro alla nota istruttoria prot. n. 2792 dell'11/4/2019).

La Sezione infine osserva che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, l'Ente dovrà procedere a dare separata evidenza del FCDE e del FAP, secondo le prescrizioni normative sopra citate e a ripianare il disavanzo ulteriore secondo le prescrizioni dell'art. 188 TUEL.



## II) IRREGOLARE GESTIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA E DELL'UTILIZZO DELLE ENTRATE VINCOLATE PER IL PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL. IRREGOLARE GESTIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA NELL'ESERCIZIO 2014.

Con riferimento alla gestione della giacenza vincolata relativa al triennio in esame, la Sezione, nella delibera n. 43/2019 aveva accertato la mancata ricostituzione di fondi vincolati utilizzati per il pagamento di spese correnti, per un importo pari a € 9.639,30.

Inoltre, dalle risultanze della cassa al 31/12/2014 veniva accertato un debito per anticipazione di tesoreria pari a € 17.867,15 sebbene il fondo di cassa finale fosse pari ad € 2.500,00. La Sezione, pertanto aveva rilevato l'inattendibilità delle risultanze di cassa al 31/12/2014 riportate dall'Ente e dal Tesoriere comunale nonché l'irregolare gestione dell'anticipazione di tesoreria con conseguenti ripercussioni sui risultati conseguiti dell'esercizio 2014 e successivi.

Nella deliberazione consiliare n. 16/2019 adottata dall'Ente al fine di adottare le misure correttive deliberate dalla Sezione, non risultano chiarimenti o rettifiche in ordine ai sopra esposti rilievi sulla situazione di cassa.

A ciò si aggiunga che dal quadro della situazione di cassa trasmesso dall'Ente (giusta nota prot. n. 1893 del 28/06/2019) in riscontro alla nota del magistrato istruttore prot. n. 2792 dell'11/4/2019, relativa agli accertamenti ex art. 1, comma 166, L. n. 266/2005, sui rendiconti 2015, 2016 e 2017, si evidenzia al 31/12/2014 uno stock di fondi vincolati di € 12.139,38 non reintegrati e incipienti rispetto al fondo di cassa di € 2.500,00, che causano uno squilibrio della gestione dei vincoli di cassa.

Si vedano i prospetti che seguono:

<b>EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA</b>				
<b>Descrizione (Valori in euro)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Fondo cassa al 31/12 di cui				
fondi liberi	2.500,00	291.900,90	219.242,59	220.811,45
fondi vincolati	12.139,38	21.530,53	33.869,91	12.539,65

<b>UTILIZZO FONDI VINCOLATI</b>				
<b>Descrizione (Valori in euro)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Fondi a destinazione vincolata utilizzati in termini di cassa	12.139,38	0	0	0
Stock fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa non ricostituiti al 31/12	12.139,38	0	0	0

**Osservazioni conclusive:**

Permangono le criticità rilevate in ordine al mancato reintegro dei fondi vincolati nell'anno 2015, nonché i rilievi formulati circa la irregolare gestione dell'anticipazione di tesoreria al 31/12/2014, con conseguente ripercussione sulle risultanze conseguite nell'esercizio 2015 e successivi. L'inattendibile valore del fondo di cassa al 31/12/2014 viene, infatti, riportato quale consistenza di cassa all'1/1/2015 condizionando anche per tale esercizio le relative risultanze.

**III) MANCATA EVIDENZIAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX D.L. N. 78/2015 NELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 31/12/2015.**

La Sezione, con la deliberazione n. 43/2019, aveva rilevato che la consistenza di un fondo cassa finale al 31/12/2015 di € 291.900,90, di cui € 21.530,53 vincolato (per come dichiarato dall'Ente), non fornisce la reale consistenza delle risorse vincolate, in quanto avrebbe dovuto contenere l'importo di € 132.575,53 proveniente dall'anticipazione di liquidità ricevuta (ex D.L. n. 78 / 2015).

L'Ente in sede di misure conseguenziali ha trasmesso, unitamente alla deliberazione di Consiglio n. 16/2019, il seguente prospetto contenente gli importi contratti a titolo di anticipazione di liquidità. La medesima tabella è stata trasmessa in riscontro agli accertamenti ex art. 1, comma 166, L. n. 266/2005, sui rendiconti 2015, 2016 e 2017, giusta richiesta istruttoria della Sezione con nota n. n. 2792 dell'11/4/2019.



ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'					
Anticipazione	Importo erogato	Debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità	Pagamenti effettuati	Importi restituiti per estinzione anticipata	Debiti rimasti da estinguere alla data del 31/12
D.L. n. 35/2013 1ª tranche	0	0	0	0	0
D.L. n. 35/2013 2ª tranche	0	0	0	0	0
D.L. n. 102/2013	0	0	0	0	0
D.L. n. 66/2014 art. 31	40.286,00	40.286,00	40.286,00	0	0
D.L. n. 66/2014 art. 32	277.937,00	277.937,00	277.937,00	0	0
D.L. n. 78/2015 art. 8, comma 6	132.575,53	132.332,22	132.332,22	0	0

Con riferimento al rilievo formulato dalla Sezione, circa la mancata evidenza tra i vincoli del fondo di cassa dell'importo dell'anticipazione di cui al D.L. n. 78/2015 pari a € 132.575,53 incassato in data 22/12/2015, il Comune non ha fornito chiarimenti. Risulta unicamente precisato che a valere sull'importo erogato di € 132.575,53 sono stati effettuati pagamenti per € 132.332,22, restando un residuo di € 243,31 non utilizzato ed in fase di restituzione all'Ente erogante.

**Osservazioni conclusive:**

La Sezione conferma le criticità sopra dettagliate.

**IV) IRREGOLARE GESTIONE DEI SERVIZI PER CONTO TERZI.**

Nella delibera n. 43/2019, infine, si accertava l'irregolare contabilizzazione di entrate e spese tra i servizi per conto terzi, di "integrazione oraria LSU", "sussidi LPU", "progetto metanodotto", "assegno nucleo familiare e finanziamenti case accessibili".

Secondo la Sezione, infatti, la contabilizzazione di dette entrate e spese nei servizi c/terzi, anziché nei pertinenti titoli del bilancio, si poneva in contrasto con la tassativa previsione di cui ai punti 7.1 e 7.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Ancora la Sezione evidenziava che:

- nell'esercizio 2015, erano stati eliminati residui attivi per servizi conto terzi pari ad € 11.873,73 di importo superiore rispetto ai correlati residui passivi cancellati di € 4.222,84;
- nell'esercizio 2016, erano stati eliminati residui attivi per servizi conto terzi pari ad € 10.476,62 di importo superiore rispetto ai correlati passivi cancellati di € 4.944,01;
- nell'esercizio 2017 erano stati eliminati i residui attivi per servizi conto terzi pari ad € 3.854,97 di importo superiore rispetto ai correlati residui passivi cancellati di € 2.572,93.

Le predette eliminazioni avevano determinato un saldo positivo che aveva concorso irregolarmente al miglioramento dei vari risultati di amministrazione.

Il Comune, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 16/2019, condividendo le criticità esposte dalla Sezione nella delibera n. 43/2019, ha approvato schemi di ricalcolo dei risultati di amministrazione prevedendo, come innanzi già rilevato, tra le quote accantonate dei risultati di amministrazione degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, specifici fondi a copertura dei disavanzi causati dalla eliminazione dei maggiori residui attivi rispetto a quelli passivi.

Gli accantonamenti effettuati con il ricalcolo fino all'esercizio 2018, effettuati a copertura dei predetti disavanzi, sono complessivamente pari a € 28.831,08.

**Osservazioni conclusive:**

La Sezione, prende atto della misura correttiva indicata nella deliberazione del consiglio comunale n. 16/2019, tuttavia i predetti recuperi dei disavanzi derivanti dalla irregolare gestione dei servizi per conto terzi, dovranno trovare formale e sostanziale evidenza nel prossimo rendiconto cui l'Ente si appresterà ad approvare.



### **3. Conclusioni della Sezione**

Il Comune di Martirano ha mostrato di aver condiviso le osservazioni formulate da questa Sezione nella delibera n. 43/2019 e con la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 10/07/2019 avente ad oggetto "Deliberazione Corte dei conti Sez. Reg. Calabria n. 43/2019 - adozione misure correttive per rimuovere le irregolarità accertate e ripristinare gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 188 e 193 TUEL", ha adottato alcune delle misure correttive indicate dalla Sezione .

Tuttavia, come già evidenziato nel corpo della delibera, permangono alcune criticità che, in futuro, potrebbero evolvere in senso negativo, mettendo così in pericolo gli equilibri di bilancio, con il rischio che le spese non obbligatorie, eventualmente impegnate, possano essere coperte con risorse che non appaiono disponibili; ciò renderebbe necessaria la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata, e comunque, pro quota parte, l'attuazione di quei programmi che, al loro interno, consentono spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

Conseguentemente, questa Sezione, in sede di esame del rendiconto 2019, verificherà lo stato di attuazione delle misure impartite con la presente deliberazione

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

#### **ACCERTA**

il permanere delle seguenti criticità:

1. Svalutazione delle poste di entrata derivanti da "Alienazioni e contributi" che l'Ente ha accantonato a FCDE per l'importo di € 161.750,53;

2. Mancata rilevazione, nell'anno 2015, di stanziamenti a titolo di fondo svalutazione crediti all'intervento 10 del titolo I della spesa, con conseguente espansione di spesa.
3. Inattendibilità dei valori degli accantonamenti del FCDE risultanti dai prospetti di ricalcolo di cui alla deliberazione consiliare n. 16/2019, con conseguente inattendibilità dei risultati di amministrazione dal 2015 al 2018.
4. Assenza di accantonamenti a titolo di fondo contenzioso/passività potenziali negli anni dal 2015 al 2017.
5. Inattendibilità del Fondo contenzioso/passività potenziali accantonato nell'anno 2018.
6. Applicazione, nell'anno 2018, della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.L. 78/2015, dichiarata incostituzionale con Sentenza n. 4/2020 dalla Corte Costituzionale (prospetto di ricalcolo del risultato di amministrazione 2018 di cui alla deliberazione consiliare n. 16/2019).
7. Irregolare gestione dell'anticipazione di tesoreria nell'esercizio finanziario 2014, con conseguente errata rappresentazione contabile del fondo di cassa al 31/12 del medesimo esercizio, e quindi all'1.1.2015.

**INVITA, pertanto,**

- il Comune di Martirano ad effettuare le dovute correzioni in sede di rendiconto 2019, come specificato nella parte motiva. I disavanzi prodottisi nel periodo 2015-2018 andranno recuperati secondo le modalità di cui all'ex art. 188 del TUEL.
- l'Organo di revisione di detto Comune a vigilare sulla corretta applicazione delle misure impartite con la presente deliberazione.

**AVVERTE**

che, in sede di esame dei rendiconti 2018 e 2019, verificherà lo stato di attuazione delle misure impartite con la presente deliberazione e che, qualora l'inottemperanza alle stesse metta in pericolo gli equilibri di bilancio (con il rischio che le spese non obbligatorie, eventualmente impegnate, possano essere coperte con risorse che non appaiano con certezza disponibili) disporrà la

preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata e comunque, pro quota parte, l'attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

### ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Martirano (CZ) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Martirano (CZ);
- pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020

Il magistrato relatore

Ida Contino

IDA CONTINO  
CORTE DEI CONTI  
09.06.2020 09:50:48 UTC



Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

VINCENZO LO PRESTI  
CORTE DEI  
CONTI/0225572566  
09.06.2020 11:40:38  
UTC

Depositata in segreteria il 9 giugno 2020

Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO

**CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA  
PER COPIA CONFORME**

Si attesta che la presente copia composta  
di n. 19 fogli è conforme all'originale  
depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria  
09 GIU 2020  
Catanzaro, \_\_\_\_\_

**Il Direttore della Segreteria  
Dr. Elena Russo**